

# STATUTO

## TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

### ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "Compagnia della Tartaruga – Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Genova. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

### ARTICOLO 2 – DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2075.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui all'art. 2532 c.c.

## TITOLO II – SCOPO ED OGGETTO

### ARTICOLO 3 – SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

La Cooperativa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 - (Oggetto) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 comma 1 punto b) della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal proposito, la Cooperativa si ispira ai principi di inclusione lavorativa che da sempre animano la Fondazione Cepim Onlus avente sede in Genova Via Alessandro Volta 19/10, codice fiscale: 95169240108, e che gli hanno permesso di ottenere importanti risultati sul nostro territorio.

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone, tramite la gestione in forma associata, di migliorare le condizioni economiche, sociali, e professionali dei soci procurando loro un'occupazione lavorativa stabile.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

### ARTICOLO 4 – OGGETTO

La Società, senza finalità speculative, intende far partecipare i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata.

La Società ha lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni e l'erogazione di servizi. La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- a) gestione di impianti turistici in genere (locande, affitta camere, case per ferie, case per vacanze, ostelli, centri di agriturismo, campeggi, aree attrezzate per camper, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, ecc.), cinema e teatri, e delle attività connesse ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) gestione di punti di ristoro, bar, ristoranti, servizi mensa;
- c) gestione di impianti sportivi in genere e relativi servizi, aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse;
- d) gestione biblioteche, ludoteche, centri di ricreazione e di socializzazione in genere;
- e) gestione spacci alimentari, e in genere spazi per vendita merce al dettaglio o all'ingrosso;
- f) confezionamento di prodotti finiti alimentari, non alimentari e di capi di abbigliamento, ed attività in genere di sartoria e maglieria;
- g) corsi di istruzione e addestramento professionale e attività formative diverse, anche indirizzate a persone svantaggiate o destinate a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
- h) attività informatica di gestione e inserimento dati, documentazione, manualistica, traduzioni;
- i) attività agricole e florovivaistiche in genere, nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e conservazione del suolo;
- j) manutenzione e ripristino di parchi e giardini, dei sentieri e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia e il riordino;
- k) fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni conto terzi;
- l) pulizie civili ed industriali;
- m) lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;
- n) produzione e commercializzazione all'ingrosso ed al minuto di alimenti con particolare riguardo ai prodotti da forno.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può dotarsi di tutte le autorizzazioni e gli strumenti necessari.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, sia per privati cittadini che per enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, con trattative dirette o partecipando a gare, appalti, licitazioni e trattative, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Società, inoltre, con delibera dell'organo amministrativo, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Altresì, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

## **TITOLO III – SOCI**

### **ARTICOLO 5 – SOCI COOPERATORI**

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge;
- b) le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- c) le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. È inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha la piena facoltà di limitare il numero dei Soci per periodi transitori, fermo il limite minimo legale. È ammessa la presenza di lavoratori che non siano soci.

### **ARTICOLO 6 – CATEGORIA SPECIALE DI SOCI**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

- a) La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
- b) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- c) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare altri soci in Assemblea e non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 - (Ristorni), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 - (Recesso) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 - (Esclusione) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 - (Soci Cooperatori) del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

## **ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica; se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese competente, indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute, in relazione all'oggetto sociale della Cooperativa e ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;
- d) la categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto;
- e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, inoltre, devono indicare il nominativo e il ruolo societario della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 – (Soci cooperatori) e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda dandone comunicazione all'interessato, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8 - (Obblighi dei soci).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'Assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

## **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI SOCI**

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Il socio è tenuto ad adempiere alle obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattiene con la Cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si è impegnato secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

## **ARTICOLO 9 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o PEC. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 37 – (Clausola arbitrale).

## **ARTICOLO 10 – RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata, PEC o presentarla personalmente all'organo amministrativo. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 37 – (Clausola arbitrale).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

## **ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- b) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) che, nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- e) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5 – (Soci cooperatori).

Potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. L'esclusione diventa operante a far data dalla contestuale comunicazione mediante raccomandata A.R. del provvedimento e annotazione sul libro soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 37 – (Clausola arbitrale).

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e la risoluzione del rapporto di lavoro.

## **ARTICOLO 12 – MORTE DEL SOCIO**

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota risulti divisibile e la Società consenta la divisione.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

## **ARTICOLO 13 – RIMBORSO DELLA QUOTA**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite

imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale può comprendere anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 quinquies e sexies C.C., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

#### **ARTICOLO 14 – TERMINI DI DECADENZA E LIMITAZIONI AL RIMBORSO**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti, esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV – SOCI SOVVENTORI**

#### **ARTICOLO 15 – SOCI SOVVENTORI**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

#### **ARTICOLO 16 – CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 2.000,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero intero quote. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 – (Oggetto)

#### **ARTICOLO 17 – ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito ovvero a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19 – (Diritti dei soci sovventori).

#### **ARTICOLO 18 – DELIBERAZIONE DI EMISSIONE**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea che determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione stessa;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali;
- e) I diritti di voto.

## ARTICOLO 19 – DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

Ai soci sovventori spettano i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote sottoscritte secondo quanto stabilito dall'Assemblea, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

I soci sovventori hanno diritto di recedere, a semplice richiesta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### ARTICOLO 20 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
  - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00 Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
  - dai conferimenti dei soci sovventori costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
- b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari non imputabili al capitale;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

### ARTICOLO 21 – BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del progetto di bilancio, in conformità con la legge.

Per l'approvazione del progetto di bilancio, l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori e di eventuali strumenti finanziari;
- d) ad eventuali dividendi, entro i limiti di legge e di statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

### **ARTICOLO 22 – RISTORNI**

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare il livello retributivo, il tempo di permanenza in cooperativa, le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

### **ARTICOLO 23 – STRUMENTI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma c.c., la Cooperativa - alla quale, ai sensi del precedente articolo 1 - (Denominazione e sede), si applicano le normative sulle società a responsabilità limitata - può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

### **ARTICOLO 24 – PREVALENZA DELLA MUTUALITA'**

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## TITOLO VI – ORGANI SOCIALI

### ARTICOLO 25 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

### ARTICOLO 26 – ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in Assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso l'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017
- c) determina la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- d) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7 – (Procedura di ammissione);
- e) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 - (Ristorni) del presente statuto;
- g) nomina il Consiglio di Amministrazione;
- h) nomina l'eventualmente l'organo di controllo o il revisore legale dei conti;
- i) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo o al revisore legale dei conti;
- j) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- k) approva i regolamenti interni, predisposti dall'organo amministrativo, con le modalità e le maggioranze fissate dalla legge 3 aprile 2001 n. 142;
- l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- m) provvede alle modificazioni dello statuto;
- n) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo se nominato;
- o) delibera in materia di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- p) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

All'Assemblea partecipa di diritto la Fondazione Cepim Onlus codice fiscale: 95169240108 con un proprio rappresentante, esercitando il proprio diritto di voto qualora iscritta a libro soci.

## **ARTICOLO 27 – CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano, comunicazione via fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo (se nominati) sono presenti o informati della riunione, e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, i componenti dell'organo di controllo non presenti.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

## **ARTICOLO 28 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE**

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati fatta eccezione per le sole deliberazioni di cui alle lettere m) (modificazioni dello statuto), n) (responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo se nominato), o) (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci), p) (nomina dei liquidatori e definizione dei criteri di svolgimento della liquidazione) del precedente articolo 26 - (Assemblea dei soci), che devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

## **ARTICOLO 29 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO**

Possono intervenire in Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto conformemente alla deliberazione che ha determinato l'emissione delle quote possedute, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo aver ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non abbiano provveduto al pagamento integrale della propria quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

## **ARTICOLO 30 – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa, ancorché non soci.

## **ARTICOLO 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. La Fondazione Cepim Onlus codice fiscale: 95169240108 potrà indicare una terna di nomi fra i quali l'Assemblea sarà tenuta a scegliere (almeno) un amministratore.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

### **ARTICOLO 32 – POTERI DI GESTIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri quali la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio. Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

### **ARTICOLO 33 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c., non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Qualora venga a decadere un amministratore scelto nella rosa di nomi indicata dalla Fondazione Cepim Onlus codice fiscale: 95169240108, sarà cura dell'Organo Amministrativo cooptare un amministratore scelto nella stessa rosa dei nomi fra i quali era stato selezionato l'amministratore decaduto, oppure sollecitare la Fondazione medesima affinché indichi una nuova terna.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

### **ARTICOLO 34 – RAPPRESENTANZA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

### **ARTICOLO 35 – RIMBORSI E COMPENSI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea determina il compenso degli amministratori. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

### **ARTICOLO 36 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE**

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

## **TITOLO VII – CONTROVERSIE**

### **ARTICOLO 37 – CLAUSOLA ARBITRALE**

Le eventuali controversie di valore inferiore a € 150.000,00 che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori o componenti dell'organo di controllo (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione o, in difetto di designazione, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via equitativa o secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 5/2003.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato, o le eventuali modalità di ripartizione del costo medesimo.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

## **TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 38 – SCIoglimento**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

### **ARTICOLO 39 – DEVOLUZIONE**

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Genova, diciotto gennaio duemila ventuno